

**Fisco e motori.** L'interpretazione delle regole Ue per l'addebito privato

# Iva auto, recupero intero con la fattura

**Raffaele Rizzardi**

Le istruzioni dell'agenzia delle Entrate sull'Iva delle auto non prendono posizione su un chiaro precetto della decisione del Consiglio dell'Unione europea, secondo cui non può essere limitata la detrazione per i veicoli utilizzati esclusivamente a uso professionale o aziendale.

Come confermato dalla

## IL CALCOLO

Se è previsto un canone per l'utilizzo del mezzo la limitazione al 40% si applica solo sull'eccedenza

circolare 55/E del 12 ottobre, diffusa dall'agenzia delle Entrate alla vigilia della scadenza per l'invio delle domande di rimborso, fissata a lunedì 22 ottobre, la limitazione della detrazione copre anche l'autoconsumo. Cioè - come dice l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/112/Ce richiamata nella decisione - l'utilizzazione di un bene dell'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o dei suoi dipendenti, o più generalmente per finalità estranee. È l'autoconsumo senza corrispettivo, altrimenti l'operazione rientra nelle normali prestazioni di servizi.

Sono però frequenti i casi in cui questo tipo di utilizzo del veicolo forma oggetto di addebito, che costituisce prestazione di servizi tassabile.

Se si ritenesse che l'impresa abbia:

■ il diritto di detrarre il 40% dei costi dei veicoli, indipendentemente dal fatto che per una parte del loro utilizzo vengono emesse fatture imponibili;

■ l'obbligo di assolvere il tributo sulla fatturazione del servizio;

■ la conseguenza - che abbiamo esemplificato nella prima parte della tabella - è di tutta evidenza. Si detraggono prima 8.000 euro, ma poi se ne versano all'Erario 7.000. Senza un meccanismo di rettifica, la detrazione effettiva sarà di 1.000 euro, pari al 5% dell'imposta pagata sugli acquisti relativi ai veicoli.

Una possibile modalità per la soluzione di questo problema, è proposta nella seconda parte del riquadro. La logica di calcolare, in sede di dichiarazione annuale, come rettifica della detrazione, il 40% dell'imposta sulla parte di imponibile rimasta a carico dell'azienda (100.000 meno 35.000) è quella dettata per le imposte dirette sin dalla circolare 48/E del 10 febbraio 1998, e ripresa nella 1/E di quest'anno: nessuna limitazione della deduzione per quanto viene addebitato a terzi («considerato che le somme rimborsate dal dipendente concorrono a formare il reddito dell'impresa, è da ritenere che i costi effettivamente sostenuti dall'impresa, per un ammontare corrispondente a dette spese, possano essere portati in deduzione dal reddito in quanto strettamente correlati al componente positivo tassato»).

A questa quota del 40% sull'imposta dell'onere effettivo netto deve pertanto essere aggiunta una detrazione corrispondente all'imponibile fatturato a terzi, come è stato ribadito per gli aspetti reddituali.

Una diversa soluzione, o comunque una soluzione che arrivasse a risultati difformi, sarebbe in contrasto con i principi di effettività e di neutralità dell'imposta, generando una doppia tassazione.

## Il percorso dello sconto

Detrazione al 40% dei costi Iva sugli addebiti senza rettifica	Imponibile	Iva dovuta	Iva detraibile
Costi per auto nell'anno (criterio Iva anche acquisti e leasing)	100.000	20.000	-8.000
Fatturazione per uso privato	35.000	7.000	-
Costo netto per l'azienda	65.000	-	-
Detrazione netta (Iva acquisti meno Iva su addebiti)	-	-	-1.000
<b>Detrazione effettiva</b>	-	5%	-
Detrazione al 40% dei costi Iva sugli addebiti con rettifica	Imponibile	Iva dovuta	Iva detraibile
Iva su acquisti	-	20.000	-
Iva a debito per fatturazione	-	-	-7.000
Base di calcolo della detrazione 40%	-	13.000	-
Detrazione al 40% sull'utilizzo non fatturato a terzi	-	5.200	-
Più detrazione corrispondente all'imposta a debito per fatturazione	-	7.000	-
<b>Totale detrazione</b>	-	12.200	-

Tornando sulla decisione del Consiglio dell'Unione europea, osserviamo infine che il relativo articolo 4 conferma le perplessità espresse sulla posizione dell'agenzia delle Entrate sulle spese autostradali. La fonte della normativa in vigore non è infatti la sentenza della Corte di giustizia europea, ma la decisione del Consiglio europeo, nel cui articolo 4 viene individuato l'oggetto della detrazione al 40 per cento.

Non è certo ipotizzabile che rimangano totalmente indetraibili i pedaggi, quando la disposizione - recepita nel nostro ordinamento sia per obblighi comunitari che per la disposizione pre-

vista dal decreto legge 258/2006 - afferma che la detrazione al 40% copre «le spese relative a prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso». È risaputo che un transito autostradale può essere acquistato solo se passa il veicolo.